



№ 6522/17

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CM + CI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Fallimento - Stato passivo -  
Eccezione in senso stretto -  
Sollevata dal curatore in sede  
sommatoria - Riproponibilità in  
sede di opposizione -  
Esclusione; Prescrizione -  
Indennità di fine rapporto -  
Prescrizione presuntiva -  
Esclusione - Fondamento.

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Ud. 24/02/2017 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

R.G.N. 5458/2016

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

6522  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 5458-2016 proposto da:

FORLIVESI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE  
B.BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO  
TORNABUONI che lo rappresenta e difende unitamente e  
disgiuntamente all'avvocato ACHILLE MACRELLI;

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO NUOVA IMMOBILIARE UNO PUNTO VERDE  
S.R.L.;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza n. Cron. 380/2016 del TRIBUNALE di FORLI',  
depositata il 03/02/2016;

2346  
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

### **Fatti di causa e Ragioni della decisione**

Il Tribunale di Forlì, con il decreto n. 380 del 2016 (depositato e comunicato il 3 febbraio 2016), ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento *Nuova Immobiliare Uno Punto Verde srl* proposta, in relazione alla domanda di ammissione del proprio credito per trattamento di fine rapporto, richiesta dal signor Marco Forlivesi, dipendente della società fallita, in quanto il credito si sarebbe prescritto, ai sensi dell'art. 2956, n. 1, c.c. giusta l'«eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore», rettamente, in quanto parte subentrata nei rapporti patrimoniali della fallita, non avendo pregio il divieto di sollevare quell'eccezione in ragione della prova scritta costituita dai cedolini dello stipendio (trattandosi di documenti attestanti un adempimento di natura fiscale) ed essendo maturato (nel triennio) il credito, riportato nella busta paga del mese di settembre 2010. Il giudice ha altresì condannato l'opponente al pagamento delle spese giudiziali, pur nella «contumacia» della curatela.

Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, il menzionato dipendente.

\*

Il Collegio condivide, con le precisazioni che seguiranno, la proposta di definizione della controversia contenuta nella proposta notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche che, tuttavia, non sono tali da portare ad un ripensamento delle formulate conclusioni.

Il ricorso per cassazione, articolato in quattro mezzi, infatti, risulta manifestamente fondato innanzitutto in relazione al quarto motivo, avendo il decreto condannato l'opponente allo stato passivo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla curatela fallimentare che, tuttavia, non si era costituita nel giudizio di opposizione, in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in quanto «non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi non avendo espletato alcuna attività processuale non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.» (Sez. 1, Sentenza n. 9419 del 1997).

Lo stesso ricorso risulta, invece, manifestamente infondato in relazione ai seguenti ulteriori mezzi:

a) il primo, in quanto esige che l'eccezione di prescrizione, utilmente accolta dal GD in sede di verifica dello stato

passivo, dovesse essere riproposta dal curatore in sede di costituzione e, quindi, non potesse esserlo, non essendosi il curatore costituito (*contra*: in quanto il curatore deve costituirsi solo per riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22765 del 2012; quindi non anche quelle già utilmente proposte in sede di verifica). Infatti, una volta che il curatore abbia sollevato un'eccezione in senso stretto nella fase sommaria, non ha affatto l'obbligo di costituirsi nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo perché l'eccezione, già sollevata ed accolta, rimane ferma, salvo il suo riesame di fondatezza in diritto o nel merito.

b) il secondo, in quanto il curatore fallimentare può sollevare eccezione di prescrizione presuntiva (Sez. 1, Sentenza n. 18242 del 2005) mentre, di contro, dei mezzi istruttori richiesti, pur richiamati e trascritti nel preambolo del ricorso per cassazione, non può farsi valere quello relativo al giuramento decisorio deferito al curatore fallimentare, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso (Sez. 1, Sentenza n. 15570 del 2015).

c) il terzo, nella parte relativa alla incompatibilità dell'eccezione, sollevata in sede sommaria dal curatore fallimentare, che abbia comunicato al creditore il suo diritto di insinuarsi allo stato passivo, in quanto la comunicazione del curatore al creditore per la verifica dei crediti ex art. 92 LF non è incompatibile con la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva (Sez. 1, Sentenza n. 18242 del 2005). Tale terzo mezzo, tuttavia, è manifestamente fondato (e deve essere accolto) nella parte in cui contesta l'ammissibilità e dunque l'applicazione della prescrizione presuntiva in tema di credito del lavoratore da trattamento di fine rapporto, alla luce del principio di diritto, affermato da questa Corte (Cass. Sez. I, Sentenza n. 15798 del 2008) secondo cui, «in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, cod. civ. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica la prescrizione breve.».

E' ben vero che la contestazione circa l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n. 1, cod. civ. (in

ragione della qualificazione del credito ai sensi di cui all'art. 2955, n. 2, cod. civ.), viene fatta in ragione della prova scritta riguardante il rapporto di lavoro (contratto e buste paga) ma è pur vero che, avendo il ricorrente contestato l'applicabilità dell'istituto, ha sostanzialmente affermato la sua contrarietà all'ordinamento giuridico, che è valutazione fondata per le ragioni sopra richiamate.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione; il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione alle ragioni accolte, con rinvio della causa, per un nuovo esame (oltre che delle spese di questa fase del giudizio) condotto alla luce dei principi enunciati, davanti al Tribunale di Forlì, in diversa composizione.

**PQM**

La Corte,

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Forlì, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1<sup>a</sup> sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2017, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 14 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

